



COMUNE DI SANT'AGOSTINO (Fe)

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

Approvato con atto di C.C. n. 75 in data 28/12/98
modificato con atti di C.C. n. 78 del 27/12/99, n.42 del 29/9/2003, n.54 del 29/9/2004,
n. 36 del 9/6/2005, n. 29 del 21/4/2009, n.38 del 7/6/2010, n.11 del 26/4/2012

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Definizioni
- Articolo 2: Ambito e scopo del regolamento
- Articolo 3: Funzioni relative al canone

Titolo II OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1°: OCCUPAZIONI

- Articolo 4: Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
- Articolo 5: Occupazioni permanenti
- Articolo 6: Occupazioni temporanee
- Articolo 7: Occupazioni per l'esercizio del commercio

Capo 2°: LA CONCESSIONE

- Articolo 8: Richiesta di occupazione
- Articolo 9 : Istruttoria della richiesta
- Articolo 10 : Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale
- Articolo 11 : Rinnovo e disdetta della concessione
- Articolo 12 : Obblighi del concessionario
- Articolo 13 : Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Articolo 14 : Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 15 : Limiti delle occupazioni
- Articolo 16 : Uso dell'area concessa
- Articolo 17 : Occupazioni abusive

Titolo III CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1°: ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- Articolo 18 : Istituzione ed oggetto del canone di concessione
- Articolo 19 : Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 20 : Classificazione delle strade
- Articolo 21 : Commisurazione dell'area occupata
- Articolo 22 : Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti
- Articolo 23 : Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee
- Articolo 23 bis: Rideterminazione delle tariffe
- Articolo 24 : Soggetto passivo

Capo 2°: ESENZIONI

- Articolo 25 : Esenzioni

Titolo IV
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

- Articolo 26 : Accertamento
- Articolo 27 : Versamento per occupazioni permanenti
- Articolo 28 : Versamento per occupazioni temporanee
- Articolo 29 : Norme comuni per il versamento
- Articolo 30 : Riscossione coattiva
- Articolo 31 : Rimborsi
- Articolo 32 : Sanzioni
- Articolo 33 : Contenzioso

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 34 : Entrata in vigore
- Articolo 35 : Disposizioni transitorie
- Articolo 36 : Esenzione transitoria relativa alla Fiera di Sant' Antonio

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- a) per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- c) per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- d) per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- e) per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termine di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.

2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3

Funzioni relative al canone

1. All'interno dell'Ente le funzioni relative al canone sono così ripartite:

- a) l'istruttoria per il rilascio delle concessioni per occupazione permanente è di competenza dell'Ufficio Territorio e Urbanistica;
- b) l'istruttoria per il rilascio delle concessioni per occupazione temporanea è di competenza dell'Ufficio di Polizia Municipale;
- c) le operazioni per la riscossione in contanti sono di competenza dell'Ufficio di Polizia Municipale;
- d) le altre operazioni di riscossione sono di competenza dell'Ufficio Tributi.

2. In particolare i responsabili dell'Ufficio Territorio e Urbanistica e dell'Ufficio di Polizia Municipale:

- a) curano l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprimono il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego) nel quale viene determinato anche l'importo del canone se dovuto;
- b) controllano la regolarità e la puntualità dei pagamenti e trasmettono al servizio tributi, con le modalità previste dal regolamento di contabilità, l'elenco dei soggetti inadempienti allo scopo di avviare la procedura di recupero coattivo del credito;
- c) compiono ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di entrate comunali.

Titolo II

OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 4

Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:

Articolo 5

Occupazioni permanenti

1. Sono permanenti, le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

2. A titolo esemplificativo si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento del canone:

- a) chioschi, edicole, pensiline, vetrinette portainsegna, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;
- b) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di servizi, come ad esempio i pozzetti, le cabine elettriche e telefoniche ecc., nonché impianti di carattere privato;
- c) occupazione di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili di liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

Articolo 6

Occupazioni temporanee

1. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. A titolo esemplificativo sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento del relativo canone:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi mobili e similari, banchi, veicoli, mostre, stands pubblicitari e fieristici;
- c) tende solari o tettoie aggettanti su aree di pertinenza di pubblici esercizi o di esercizi commerciali per il periodo di esposizione;
- d) tavoli e sedie, ombrelloni, recinti di piante ornamentali od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali o industriali;
- e) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiro a segno e simili, comprese le loro carovane;

f) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico, ecc..

Articolo 7

Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

Capo 2° - LA CONCESSIONE

Articolo 8

Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui sopra deve presentare apposita domanda all'Amministrazione comunale volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.

2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:

- a) nel caso in cui il richiedente sia persona fisica o titolare di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza, domicilio legale e codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
- f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione scritta dell'avvenuta occupazione da consegnare all'Ufficio protocollo del Comune. L'Ufficio responsabile provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

6. Non è richiesta la concessione per: le occupazioni in aree destinate a mercato anche non attrezzate, per le occupazioni temporanee in aree destinate a fiere non permanenti, per le occupazioni occasionali di durata non superiore a sei ore e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore sei, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Articolo 9

Istruttoria della richiesta

1. Le domande di occupazione, pervenute a mezzo servizio postale o direttamente presentate all'ufficio protocollo, sono assegnate agli Uffici individuati nel precedente art.3 per l'avvio del procedimento.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 10

Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 8;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 12 del presente Regolamento.

3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio o patrimonio comunale.

L'ammontare della cauzione è stabilita dal Responsabile dell'Ufficio preposto al rilascio della concessione in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare, che ne disporrà anche lo svincolo.

7. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche e di imporre nuove condizioni. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal responsabile dell'Ufficio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

8. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

Articolo 11

Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la data del rinnovo.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. Anche la disdetta anticipata della concessione per l'occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 12

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizi dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 9;
- d) di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 13

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. Alla restituzione provvede il medesimo responsabile che ha revocato la concessione.

6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 14

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

- a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di una rata di esso, o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
- d) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 15

Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 16

Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 17

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile del Servizio Polizia municipale, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione di manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, si provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5. Alle occupazioni abusive sono applicate le sanzioni previste dal presente regolamento. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Titolo III

CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 18

Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei tempi di legge.

3. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 19

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata della occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Le tariffe di cui agli articoli seguenti sono aggiornate annualmente con atto della Giunta Comunale.

3. L'importo dei canoni è arrotondato ai 50 centesimi di Euro superiori.

Articolo 20

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione di cui al comma precedente è la seguente:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1° categoria:

- Sant'Agostino:** Piazza Guglielmo Marconi
Corso Roma
Via Dante Alighieri fino ai n. 13 e 10
Via Giacomo Matteotti fino ai n.43 e 28
Viale Europa
Via dei Fabbri
Via dei Pioppi (dall'inizio fino al n. 4 escluso)
Via Caduti di Nassiriya
Piazza Sandro Pertini
- San Carlo:** Piazza Augusto Pola
Via Rossini dall'inizio fino all'incrocio con Via Otto Marzo
Via Antonio Gramsci
Via R. Morandi
Via A. De Gasperi
Via Risorgimento dall'incrocio con le Vie Del Lavoro ed Evangelisti fino a Piazza A. Pola
Via I° Maggio fino ai n.37 e 12
- Dosso:** Piazza Giuseppe Garibaldi
Via Verdi dall'incrocio con Via Dei Mille all'incrocio con Via G. Falcone

Sono altresì classificate di 1° categoria le aree e gli spazi adiacenti o che hanno sbocco sulle strade e Piazze sopra elencate.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2° categoria:

Tutte le altre strade, spazi ed aree pubbliche.

3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza, con apposita deliberazione di modifica al presente Regolamento con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Articolo 21 **Commisurazione dell'area occupata**

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.

2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.

5. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

6. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

7. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di quattro ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

Articolo 22

Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti

“1. La tariffa annua ordinaria del canone per le occupazioni permanenti, a decorrere dal 1/1/2009, è così determinata per metro quadrato o metro lineare:

- €. ~~18,62~~= per la prima categoria
- €. ~~11,18~~= per la seconda categoria (riduzione del 40%)”

1bis. Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata dal titolare, la tariffa ordinaria di cui al precedente comma 1, sempre con riguardo alla categoria della strada, viene applicata con i seguenti coefficienti moltiplicatori che non possono essere in ogni caso inferiori a 0,20 e superiori a 2,00:

■ Occupazioni con chioschi, edicole (compresa tutta l'area concessa)	1,00
■ Occupazioni con strutture infisse al suolo per attività commerciali	1,00
■ Occupazione per esposizioni di merci o prodotto promozionali all'esterno degli esercizi commerciali	1,00
■ Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo	0,50
■ Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico	1,00
■ Occupazione con strutture fisse, pensiline, ecc.... adibite a servizio pubblico che utilizzano apparati per la produzione di energia alternativa non inquinante	0,35

2. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono asseggiate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente per la misura unitaria di tariffa pari ad **Euro 0,77** per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di **€ 516,46**.

3. Qualora i soggetti interessati, a norma del Codice della Strada, facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta antistante gli accessi alla proprietà privata, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento di un canone annuo di concessione nella misura fissa, a decorrere dal 1/1/2009, di **€ 9,58**=al metro lineare.

4. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima area concessa, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

5. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal presente Regolamento.

Articolo 23

Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee, a decorrere dal 1/1/2009, è così determinata per ogni giorno di occupazione e per metro quadrato o lineare,

- €. ~~1,28~~ per la prima categoria (€ 0,0533all'ora)
- €. ~~0,76~~ per la seconda categoria (€ 0,0317all'ora) (riduzione del 40%)

2. Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata dal titolare, la tariffa ordinaria di cui al precedente comma 1, sempre con riguardo alla categoria della strada, viene applicata con i seguenti coefficienti moltiplicatori:

■	Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo		0,30
■	Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori direttamente il loro prodotto	0,50	agricoli che vendono
■	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Circhi, giostre, ecc.).	Per i primi 100 mq per gli ulteriori mq	0,05 0,025
■	Fiere, esposizioni, manifestazioni culturali, ricreative, sportive		0,10
■	Occupazioni per attività edilizia		0,50
■	Occupazioni del sottosuolo e sprassuolo stradale con cavi, condutture o impianti in genere. Tariffa determinata nella misura forfettaria:		
		fino a 1 km e fino a 90 gg	0,15
		oltre 1 km e fino a 90 gg	0,25
		fino a 1 km oltre 90 gg	0,25
		oltre 1 km e oltre 90 gg	0,50

3. Alle tariffe di cui ai commi precedenti, ad esclusione delle occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la riduzione del 50% se le occupazioni hanno durata superiore a 15 giorni anche se non consecutivi.

4. Le misure di tariffa, come sopra determinate, comunque non possono essere inferiori, a decorrere dal 1/1/2009, ad **Euro 0,093** giornalieri al metro quadrato o lineare, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione.

Articolo 23 bis

Rideterminazione delle tariffe

Per le annualità successive all'esercizio 2009 le tariffe ed i canoni di cui agli articoli precedenti possono essere modificati, secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale negli atti programmatori, con provvedimento della Giunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

Articolo 24

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo in solido ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Capo 2° - ESENZIONI

Articolo 25

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- le occupazioni temporanee di durata non superiore a 20 giorni, anche se comportanti attività di vendita o di somministrazione, qualora poste in essere nel contesto di almeno una delle attività ed iniziative con le caratteristiche sottoriportate:

- di carattere sociale, ricreativo, sportivo;
 - aventi finalità umanitarie, assistenziali o sanitarie;
 - di natura politica, sindacale, culturale, educativa, religiosa o a sostegno della ricerca scientifica.
- c) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- d) le occupazioni destinate a soggetti portatori di handicap, anche qualora la concessione sia rilasciata a favore di un altro componente il nucleo familiare;
- e) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- g) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- h) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- l) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- m) le occupazioni con innesti e allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- o) le occupazioni occasionali di durata non superiore a sei ore e quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci nonché le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore sei qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture effettuate con ponti, steccati e simili, operazioni di trasloco e di mantenimento del verde;
- p) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- q) le occupazioni di aree cimiteriali;
- r) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori pubblici appaltati dal Comune;
- s) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- t) le occupazioni sovrastanti il suolo effettuate con balconi, tende o simili infissi di carattere stabile;
- u) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- v) passi carrabili ed accessi alle proprietà;
- z) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali, ecc. per lavori di manutenzione e riparazione di infissi, pareti, tetti, ecc. di durata non superiore a 3 ore.

Titolo IV

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 26

Accertamento

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.

Articolo 27

Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti va eseguito al momento del rilascio della concessione, per la prima annualità o frazione di anno. Per le annualità successive il versamento deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno ad eccezione dei versamenti relativi alle occupazioni di cui al 2° comma dell'art. 22 che devono avvenire in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97..

2. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Articolo 28

Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione.

2. Per le occupazioni "ricorrenti" (ad esempio gli ambulanti a posto fisso) il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

Articolo 29

Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su conto corrente postale intestato al Comune o al Tesoriere Comunale .

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione fatta salva la possibilità del responsabile del servizio competente di concedere il versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10), qualora l'ammontare del canone sia superiore a **€.600,00**

3 Per le occupazioni temporanee è possibile effettuare il versamento diretto all'agente contabile incaricato che ne rilascerà quietanza.

Articolo 30

Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente con la procedura e con le modalità indicate nel Regolamento di Contabilità dell'ente.

2. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 31

Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede con propria determinazione il responsabile del servizio che ha rilasciato la concessione stessa. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.

2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 32

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da **€. 51,65** con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 17 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 33

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e per quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Titolo V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 35
Disposizioni transitorie

1. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti che, alla data del 1° gennaio 1999, risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da articolo 63, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima, così come disciplinato al comma 2 dell'art.21 del presente regolamento.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

Articolo 36
Esenzione transitoria relativa alla Fiera di Sant'Antonio

1. Sono esenti dal canone di concessione, pur rimanendo invariate le procedure per il rilascio delle stesse, le occupazioni temporanee effettuate dai gestori di spettacoli viaggianti, parchi divertimenti o installazioni di qualsiasi genere anche commerciali, effettuate nell'ambito delle manifestazioni facenti parte dalla Fiera di Sant'Antonio che si tiene nella frazione di Dosso nel mese di giugno di ogni anno;
2. La disposizione di cui al presente articolo rimane in vigore limitatamente allo svolgimento della Fiera di Sant'Antonio degli anni 2005, 2006 e 2007 rientrando automaticamente nella normale disciplina concessoria a partire dalla Fiera dell'anno 2008;